SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
28 marzo 1990 *

Nella causa C-344/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (RF di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Erich Wittmann GmbH & Co. KG,

e

Hauptzollamt (ufficio doganale principale) **Nürnberg-Fürth,**

domanda vertente sull'interpretazione delle voci e sottovoci tariffarie 84.59 E, « macchine, apparecchi e congegni meccanici », 82.04, « altri utensili e utensileria a mano », 90.17, « strumenti ed apparecchi per la medicina », nonché delle voci e sottovoci 71.16 A, « minuterie di fantasie », e 73.31 B, « punte, chiodi, rampini » dell'allegato al regolamento del Consiglio 30 dicembre 1979, n. 3000, recante modifica del regolamento n. 2800/78 che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 342, pag. 1),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

(motivazione non riprodotta)

* Lingua processuale: il tedesco.

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 27 giugno 1988, dichiara:

1) **La sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che essa comprendeva, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione 8 dicembre 1981, n. 3558, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune, gli aghi per orecchie del tipo indicato in detto regolamento.**

2) **La sottovoce 84.59 E II della tariffa doganale comune dev'essere interpretata nel senso che essa comprende gli apparecchi per forare le orecchie.**